



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2192 del 27 novembre 2014**

pag. 1/7

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA  
RELATIVE AL PROGETTO DI RIENTRO PRODUTTIVO DI CITTADINI MAROCCHINI  
LEGALMENTE RESIDENTI IN VENETO**

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della Sezione Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2943 del 30 dicembre 2013;

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.

Di seguito anche cumulativamente, “Le parti”

PREMESSO

- a) che le politiche dell'immigrazione, alla luce dell'evoluzione del fenomeno che nell'ultimo decennio ha assunto caratteristiche circolari, devono contemplare l'implementazione di interventi in grado di sostenere il migrante, non solo nel processo di integrazione nella nostra Regione, ma anche di accompagnarlo fattivamente fino all'uscita definitiva per il rientro produttivo nel proprio Paese d'origine, qualora venga espressa questa intenzione;
- b) che il ritorno - quale fase conclusiva del progetto migratorio - non deve rappresentare il fallimento dell'esperienza migratoria, ma una nuova fase del proprio progetto di vita, anche alla luce della situazione venutasi a creare sul territorio regionale a seguito della persistente crisi economica e della contrazione dell'occupazione conseguente;
- c) che il Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 86 del 29.10.2013, ha previsto, tra le linee strategiche

di azione, interventi di assistenza all'immigrazione di ritorno per il rientro volontario nel Paese di origine dei cittadini stranieri residenti in Veneto e, nello specifico, un insieme di servizi integrati, strutturati in partenariato con istituzioni e organizzazioni dei Paesi terzi, per il reinserimento produttivo dei cittadini stranieri immigrati;

- d) che il Programma Annuale 2014 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1844 del 14 ottobre 2014, prevede, tra gli obiettivi specifici prioritari per l'anno di riferimento, il rientro volontario produttivo come componente delle politiche migratorie;
- e) che il citato Programma Annuale 2014 prevede una dotazione finanziaria di € 150.000,00 per l'avvio e la sperimentazione di progettazioni di ritorno produttivo in uno dei Paesi di origine di provenienza delle comunità straniere maggiormente presenti in Veneto;
- f) che il medesimo documento di programmazione prevede inoltre, nell'ambito della linea strategica 6 "Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione" la realizzazione da parte della Giunta regionale di iniziative, anche sperimentali, mirate ad intercettare problematiche particolari rispondenti a fabbisogni specifici, e/o a tematiche di particolare rilevanza, con un finanziamento complessivo di € 39.000,00.
- g) che il supporto a cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea intenzionati a ritornare stabilmente nel proprio territorio di origine e ad ivi avviare attività imprenditoriali rappresenta la *mission* dello Sportello Informativo Rientro (SIR), la cui gestione è stata affidata all'Osservatorio Regionale Immigrazione con D.G.R. n. 1544 del 26.08.2014;
- h) che con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale ha approvato la realizzazione di iniziative di rientro Volontario Produttivo rivolte a circa 30 nuclei familiari di nazionalità marocchina, attraverso la concessione di contributi alla spesa, nella misura massima di € 5.000,00 a ciascun nucleo familiare, da attribuirsi mediante apposito avviso;
- i) che con la citata D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la gestione delle attività di assistenza tecnica alla realizzazione del progetto sperimentale di rientro, in particolare la gestione operativa dell'avviso, ivi compresa la sua adozione, pubblicazione ed attuazione, nonché delle attività

correlate, è stata affidata all'Ente Strumentale Veneto Lavoro, già affidatario della gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e delle attività del SIR;

- j) che con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha altresì approvato la stipula di una Convenzione con lo stesso Ente Veneto Lavoro per l'attuazione operativa delle attività di rientro di cui al punto precedente;
- k) che con la stessa deliberazione è stato disposto che venga delineato di comune accordo tra la Regione del Veneto-Sezione Flussi Migratori e Veneto Lavoro, un Piano operativo delle attività da svolgersi per la realizzazione delle iniziative di rientro, nell'ambito del quale dovranno essere definite anche le tipologie di spesa per le quali concedere il contributo.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 (Premessa)**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 (Oggetto della Convenzione)**

Oggetto della presente Convenzione è la gestione delle attività necessarie alla attuazione delle iniziative di rientro, in particolare la gestione operativa del bando e delle correlate e conseguenti attività per la realizzazione di progetti di rientro produttivo di cittadini marocchini legalmente residenti nella Regione del Veneto, così come disposto con D.G.R. della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

In particolare si richiede che Veneto Lavoro, nell'ambito della realizzazione delle attività necessarie alla realizzazione dei citati progetti di rientro produttivo garantisca la piena esecuzione dei seguenti punti:

- Assicuri, in continuità con il suo ruolo di nodo informativo sul territorio delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), l'informazione e l'adeguata pubblicità delle attività previste, finanziate dalla Regione del Veneto e rivolte al gruppo target, attraverso tutti i canali d'informazione idonei;
- Predisponga e pubblichi, entro e non oltre il 15.04.2015, il bando pubblico per la selezione dei progetti di rientro produttivo e dei relativi soggetti promotori curando le diverse fasi del procedimento fino all'individuazione dei progetti e dei soggetti ammessi al finanziamento regionale. A tal fine Veneto Lavoro dovrà costituire un comitato/nucleo di valutazione, di

almeno tre persone, per l'esame delle domande pervenute che dovrà necessariamente includere i seguenti soggetti:

- il Direttore di Veneto Lavoro o un suo delegato;
  - Il Direttore della Sezione Flussi Migratori o un suo delegato;
- Assicurare la piena realizzazione di tutte le attività necessarie e correlate alla realizzazione dei progetti, come sotto dettagliate:
- informazione e counselling pre-partenza;
  - assistenza nell'organizzazione del viaggio di rientro comprensiva dell' eventuale acquisto del biglietto aereo, delle spese di trasporto e dell'assistenza logistica in aeroporto;
  - supporto, anche attraverso enti ed organismi locali, alla reintegrazione nel Paese d'origine;
  - verifica della rendicontazione della spesa relativa ai singoli progetti, in particolare per quel che riguarda la valutazione delle tipologie di spesa imputate al progetto e della loro congruenza rispetto al progetto stesso, il controllo analitico delle pezze giustificative e delle relative quietanze/attestazioni di pagamento;
  - monitoraggio delle azioni finanziate nell'arco dei sei mesi successivi al rientro dei beneficiari finali nel Paese d'origine.

#### **Art. 3 (Modalità di esecuzione)**

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate in un piano operativo delle attività che dovrà essere concordato con la Regione del Veneto - Sezione Flussi Migratori. Tale piano dovrà inoltre essere comprensivo delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

#### **Art. 4 (Spese ammissibili)**

Verranno considerate ammissibili le spese sostenute entro il termine del 30.06.2016, data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali e del 30.09.2016 per quanto riguarda l'attività

amministrativa correlata. L'elenco delle voci di spesa ammissibili sarà inviato, ai fini dell'approvazione, alla Sezione Flussi Migratori contestualmente al Piano Operativo.

#### **Art. 5 (Durata)**

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti sino al 30.09.2016 e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

#### **Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)**

Per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 179.000,00, di cui € 150.000,00 per la copertura delle spese di rientro ritenute ammissibili ai sensi del precedente art. 4 ed € 29.000,00 per le attività svolte da Veneto Lavoro, comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.

Il finanziamento verrà erogato con le seguenti modalità:

- un anticipo pari al 50% a seguito dell'approvazione del piano operativo da parte del Direttore della Sezione Flussi Migratori;
- un saldo finale pari al 50% ad avvenuta approvazione, da parte Direttore della Sezione Flussi Migratori, del rendiconto finale e della relazione sugli interventi che dovranno pervenire alla competente Sezione Flussi Migratori entro il 30.09.2016.

Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'articolo 2 della presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

#### **Art. 7 (Revoca e recesso)**

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, dando congruo preavviso, l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della presente Convenzione .

In tal caso l'affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione. Allo stesso sarà effettuato da parte dell'amministrazione regionale il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di revocare l'incarico senza alcun onere di spesa a carico della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l'importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

**Art. 8 (Modifiche e integrazioni)**

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

**Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Art. 10 (Obblighi di informazione)**

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

**Art. 11 (Controversie)**

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

**Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza)**

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Veneto Lavoro si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

**Art. 13 (Clausole e protocollo di legalità)**

Veneto Lavoro si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Art.14 (Disposizioni finali)**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 15 (Registrazione)**

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

**Art. 16 (Sottoscrizione)**

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

**Art. 17 (Clausola finale)**

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 17 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, li \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

\_\_\_\_\_

per Veneto Lavoro

\_\_\_\_\_